



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

Prot.n. vedi intestazione digitale

Roma vedi intestazione digitale

Class. 34.28.10. / Fasc. 146/2021

**Al Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e
VAS**

va@pec.mite.gov.it

**Oggetto: [ID : 7327] – Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Secondo
Aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque del Distretto dell'Appennino Centrale –
Aggiornamento 2021-2027 (PGDAC.3 per il ciclo 2021-2027)**

Consultazione ai sensi degli artt. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Fase di
consultazione pubblica di VAS

Autorità Proponente/Procedente: **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale**
Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (ABAP)

E pc.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero della transizione ecologica,
Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale – VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Al Servizio II,
Scavi e tutela del patrimonio archeologico
N.D.G.
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

Al Servizio III,
Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico N.D.G.
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019;

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016);

VISTO il DPCM 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 221 del 15/09/2021), entrato in vigore il 30/09/2021;

VISTO il DPCM 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale";

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015";

VISTO che l'allora Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Arte e l'Architettura Contemporanee ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "(Revisione del 30.03.2022; <https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici";

PREMESSO che l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale**, in qualità di Autorità Proponente, con nota PEC prot. 12820 del 22/12/2021, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 43345 del 23/12/2021, ha comunicato l'avvio della fase di consultazione pubblica, informandone anche gli SCA, compresi gli Uffici territoriali del MiC, ai fini della procedura di VAS del Secondo Aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque del Distretto dell'Appennino Centrale – Aggiornamento 2021-2027, ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

PREMESSO che, ai fini di tale procedura, la stessa **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale**, in qualità di Autorità Procedente, ha pubblicato sul sito del MiTE l'avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D. Lgs n. 152/2006, nel quale è stata data comunicazione delle modalità di consultazione del progetto di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, con decorrenza dei termini procedurali a far data dal 22/12/2021;

PREMESSO che, con nota prot. n. 1302 del 10/01/2022, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 1007 del 13/01/2022, il **Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CRESS)**, in qualità di Autorità Competente per le VAS statali, ha dichiarato la procedibilità dell'istanza presentata dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;

PREMESSO che la documentazione tecnica è stata pubblicata e risulta quindi consultabile sul sito del **Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CRESS)** all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7976/11721>

PREMESSO che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 31222 del 25/08/2022, ha segnalato agli Uffici territoriali del MiC ed ai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa medesima Direzione Generale, la necessità di acquisire con urgenza i pareri relativi alla presente procedura di VAS;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB J

CONSIDERATO che il presente parere ha come oggetto la procedura di VAS relativa al Secondo Aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque del Distretto dell'Appennino Centrale – Aggiornamento 2021-2027;

CONSIDERATO che il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Centrale, come indicato dalla Direttiva 2000/60/CE (DQA), è predisposto al fine di attuare una politica coerente, integrata e sostenibile della tutela delle acque comunitarie;

CONSIDERATO che gli interventi proposti sono previsti nelle regioni Abruzzo (tutte le province), Emilia Romagna (provincia di Forlì-Cesena), Lazio (tutte le province), Marche (tutte le province), Molise (provincia di Isernia), Toscana (province di Arezzo, Grosseto e Siena), Umbria (tutte le province);

CONSIDERATO che il Piano mira ai seguenti obiettivi generali:

- Impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
- Agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- Mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;
- Assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento;
- Contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;

CONSIDERATO che le misure previste hanno obiettivi ambientali distinti in base all'afferenza ad acque superficiali, acque sotterranee ed aree protette, e che per ciascuno di tali ambiti vengono perseguiti i seguenti scopi:

- Per le acque superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione e acque marino- costiere), la prevenzione del loro deterioramento; la protezione, il miglioramento e il ripristino di un loro buono stato ecologico; la riduzione dell'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose;
- Per le acque sotterranee, la prevenzione del loro inquinamento e deterioramento; la protezione, il miglioramento e il ripristino di un loro buono stato ecologico; il mantenimento dell'equilibrio tra estrazione e rinnovo;
- Per le aree protette, la garanzia di una particolare attenzione e priorità in termini di conoscenza dello stato delle acque;
- **CONSIDERATO** che sono stati individuati i seguenti settori di utilizzo della risorsa idrica, ritenuti sia settori condizionanti – *driver* di pressione – che ambiti condizionati dall'attuazione delle misure del Piano (**Tabella 1**):



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

COD	SETTORE
SU	Sviluppo urbano (comparto civile)
TU	Turismo e usi ricreativi
AG	Agricoltura e silvicoltura
IN	Industria
EA	Produzione idroelettrica
EN	Produzione altra energia (termoelettrica, da biomassa, da fonti rinnovabili)
TR	Trasporti (infrastrutture varie)
PE	Acquacoltura e pesca
NI	Navigazione interna
DA	Difesa dalle alluvioni

Tabella 1 Settori di utilizzo della risorsa idrica in oggetto (Rapporto Ambientale, p. 40).

CONSIDERATO che il suddetto Piano individua sei Priorità di Azione distrettuale, quali:

- Efficientamento del servizio idrico integrato con priorità negli ambiti incidenti su corpi idrici critici;
- Efficientamento del servizio irriguo con priorità negli ambiti incidenti su corpi idrici critici;
- Implementazione del *Water Pricing* per tutti gli utilizzi, in base al principio “chi inquina paga/chi usa paga”;
- Sostenibilità degli impatti delle attività antropiche incidenti su corpi idrici critici;
- Implementazione delle conoscenze (stato ambientale, cambiamento climatico, pressioni, impatti) migliorando gli opportuni strumenti;
- Miglioramento della *governance* (soggetti competenti, interoperabilità banche dati, ecc.);

CONSIDERATO che le azioni del Piano si classificano in base al “tipo di intervento” e in base al “livello”, come riportato nella **Tabella 2**:

Tipo di intervento	
<i>Intervento immateriale</i>	Misura riferibile ad attività di studio, di supporto tecnico, di incentivazione o disincentivazione economica, di promozione di buone pratiche, ecc. che trovano applicazione sull'intero territorio distrettuale.
<i>Manutenzione/efficientamento</i>	Misura infrastrutturale relativa ad interventi di manutenzione, efficientamento o adeguamento di un'opera esistente, che non comporta l'interessamento di nuove aree.
<i>Potenziamento</i>	Misura infrastrutturale relativa ad interventi volti al potenziamento di dotazioni esistenti che comporta l'interessamento di aree già infrastrutturali.
<i>Nuova realizzazione</i>	Misura infrastrutturale relativa ad interventi che comportano l'introduzione nel territorio di nuove dotazioni o che, in ogni caso, determinano l'interessamento e trasformazione di aree non infrastrutturali.

Livello di intervento	
<i>Puntuale</i>	Interventi insistono in ambiti di modesta dimensione.
<i>Locale</i>	Interventi di scala comunale o che interessano al massimo il territorio di due comuni
<i>Territoriale</i>	Interventi di scala territoriale

Tabella 2 Schema dei tipi e dei livelli di intervento (Rapporto Ambientale, p. 219).



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RG

CONSIDERATO che il territorio del distretto si presenta ricco di beni paesaggistici, in particolare per quanto attiene ai corsi d'acqua (tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c) del D. Lgs. 42/2004);

CONSIDERATO che, lungo le suddette zone fluviali attinenti alle aree oggetto di intervento, spesso sono attestati siti di interesse archeologico (tutelati dallo stesso D.Lgs. 42/2004);

CONSIDERATO che, nell'ambito della progettazione di un monitoraggio ambientale che miri ad analizzare l'evoluzione del contesto, gli effetti positivi e negativi generati dalle azioni del Piano, e il livello di attuazione delle misure di mitigazione e controllo, si ricorre ad indicatori classificati, in base al modello DPSIR (*Driving force, Pressure, State, Impact, Response*), in:

- Indicatori di contesto: utilizzati per monitorare il contesto ambientale, al fine di evidenziarne le dinamiche riguardanti criticità e potenzialità e, quindi, per orientare le scelte di priorità di attuazione delle azioni del Piano.
- Indicatori di sostenibilità e degli effetti del Piano: orientati alla valutazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati, dell'efficacia del PGDAC e dell'eventuale interferenza con altri beni tutelati. In merito a questi indicatori si segnala che essi saranno importanti in modo particolare per valutare quelle situazioni dove possono esistere delle divergenze tra gli obiettivi di sostenibilità individuati per ciascun fattore ambientale e gli obiettivi generali della DQA e specifici del Piano di Gestione.
- Indicatori di processo: permettono di monitorare l'attuazione del POM (Organizzazione del Programma delle Misure) rispetto alle priorità individuate.

TENUTO CONTO dei **pareri espressi nell'ambito della presente procedura di VAS, fase di consultazione pubblica**, dagli Uffici territoriali del MiC, Soprintendenze e Parchi Archeologici, dagli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali delle Province Autonome di Trento e Bolzano, della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, della Regione Autonoma Siciliana e dal Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, come di seguito elencati e riportati per ambiti regionali:

- nota prot. n. 2356 del 16/02/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo;
- nota prot. n. 18202 del 31/08/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti;
- nota prot. n. 11054 del 31/08/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina;
- nota prot. n. 11594 del 31/08/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale;
- nota prot. n. 3610 del 15/09/2021 del Parco Archeologico di Ostia Antica;
- nota prot. n. 21111 del 17/09/2021 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- nota prot. n. 10174 del 30/08/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise;
- nota prot. n. 4310 del 17/02/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo;
- nota prot. n. 17172 del 01/09/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria;
- nota prot. n. 32744 del 08/09/2022 del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) della DG ABAP



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

- nota prot. n. 32927 del 09/09/2022 del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) della DG ABAP.

REGIONE ABRUZZO

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo**, con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 2356 del 16/02/2022, osserva quanto segue:

< (... ...) questa Soprintendenza ritiene opportuno nei criteri generali del Rapporto Ambientale e nella successiva redazione del Piano un maggior approfondimento dell'effettiva consistenza dei beni culturali e paesaggistici presenti sul territorio di competenza e del relativo regime di tutela.

Infatti, nell'analisi del contesto presente nel rapporto preliminare è indicata genericamente la presenza di beni paesaggistici con richiamo anche alle aree di interesse archeologico, ma non si trova alcun riferimento ad aree ed immobili tutelati ai sensi degli articoli 10, 11, 45 e 136 del D.Lgs. 42/2004.

Si ritiene che tali aree ed immobili debbano essere inserite nelle analisi dei contesti territoriali, ai fini della corretta e attenta verifica, nella stesura del Rapporto Ambientale e del successivo Piano, delle zone interessate da possibili interventi.

Sulla base di tale più esteso quadro conoscitivo, potranno essere preventivamente identificati i possibili impatti negativi indotti a livello di singolo progetto.

Si suggerisce quindi di considerare:

- la qualità paesaggistica tra gli obiettivi relativi ai "nodi di interesse distrettuale" (Tabella 3 pag. 32) [corrispondente a pag. 39 del successivo Rapporto Ambientale, nel quale è stata espunta la Tabella]; (... ...)
- il paesaggio quale settore condizionato/condizionante (Tabella 11 pag. 55) [corrispondente alla Tabella 11, pag. 40 del successivo Rapporto Ambientale];
- la qualità paesaggistica tra gli obiettivi specifici/strategici (Tabella 13 pag. 56) [corrispondente alle Tabelle 12 e 13, pagg. 41 e 42 del successivo Rapporto Ambientale];
- le aree sottoposte a tutela paesaggistica tra quelle riportate nella Tabella 32 (pag. 124) [corrispondente alla Tabella 43 pagg. 244-247 del successivo Rapporto Ambientale];
- la verifica preventiva della presenza di aree tutelate ai sensi della Parte II del Codice, facendo riferimento oltre che ai portali dedicati del MiC anche ai Piani Regolatori dei territori comunali compresi nell'ambito territoriale del PGDAC.3. Inoltre, per quanto attiene agli ambiti archeologici si ricorda l'importanza di valutare l'impatto delle opere interessanti il sottosuolo con le potenzialità archeologiche del territorio, rammentando gli obblighi di legge previsti dall'art. 25, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

In considerazione del fatto che il Piano Paesistico Regionale non è aggiornato, si ritiene necessario un approfondimento del quadro conoscitivo, che tenga conto anche dei contenuti del nuovo Piano in corso di redazione. >;

REGIONE LAZIO

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti**, con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 18202 del 31/08/2022, osserva quanto segue:

< (... ...) questa Soprintendenza, per quanto di competenza, sottolinea che il territorio della Regione Lazio è normato dal PTPR; pertanto nella successiva fase di pianificazione, all'interno del Rapporto Ambientale, dovrà essere verificata la congruenza del PGDAC.3 con il PTPR.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB A

Nelle aree interessate dal Piano sono ovviamente presenti beni di cui all'art. 134 co. 1 lett. b) e art. 142 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 42/04, ma anche numerosi beni di cui all'art. 134 co. 1 lett. b) e art. 142 co. 1 lett. m) e altre.

Sono anche presenti provvedimenti paesaggistici dichiarativi espressi da questo Ministero o dalla Regione Lazio ai sensi della L. 1497/39 o del D. Lgs. 42/04 e beni ricognitivi, di cui all'art. 134 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 42/04.

Nei successivi approfondimenti andrà segnalata anche la presenza di beni di cui all'art. 10 e 13 del D. Lgs. 42/04.

Dovrà inoltre essere verificata la possibile conflittualità fra le misure identificate nel PGDAC.3 e il PTPR, in particolare per quanto riguarda la conservazione delle caratteristiche e dei valori paesaggistici dei corsi d'acqua e dei relativi argini, che potrebbero essere modificati negativamente dagli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.>;

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 11054 del 31/08/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

- si ribadisce la necessità di approfondire le eventuali interferenze/indicazioni con la pianificazione paesaggistica del Lazio — P.T.P.R. che stabilisce precise indicazioni operative finalizzate alla tutela, sia rispetto ai caratteri precipi del territorio pontino, in particolare i territori della bonifica e gli insediamenti storici sui Monti Lepini e la lungo via Appia, sia rispetto ai potenziali impatti trasformativi degli argini e lungofiume interessati dagli interventi;

- si ribadisce inoltre la necessità di esplicitare una mappatura dei beni architettonici e archeologici potenzialmente interessati dagli interventi, ivi comprese le aree a potenziale rischio archeologico. Il territorio pontino è interessato da una moltitudine di opere a servizio della bonifica (es. idrovore) realizzate nella prima metà del '900 che andrebbero tenute in considerazione. Inoltre è stata accertata in molti casi la presenza di insediamenti antichi sotto il livello della pianura.>;

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 11594 del 31/08/2022, osserva quanto segue:

< (... ...) Considerato che la documentazione qui trasmessa non consente di individuare puntualmente la natura degli interventi proposti e non consente di individuare su basi cartografiche le eventuali interferenze tra le opere in programma e la tutela disposta ai sensi della Parte Seconda e Parte Terza del d.lgs. n. 42/2004 (Codice);

Preso atto delle linee programmatiche d'intervento proposte nel rapporto ambientale e nella restante documentazione, che in linea di massima questa Soprintendenza condivide;

Considerato che gli interventi proposti nelle aree di competenza territoriale della Scrivente potrebbero presentare criticità in relazione agli ambiti vincolistici, al particolare interesse pubblico e/o all'interesse culturale;

Considerato che questa Soprintendenza sta conducendo attività di valorizzazione e tutela con campagne di scavo e/o interventi restauro e valorizzazione mediante interventi di varia natura (scavi archeologici subacquei nel lago di Bolsena);

Considerato che alcune delle aree ricordate potrebbero interferire con aree al momento oggetto di candidatura UNESCO (Valle dei Calanchi nei comuni di Lubriano, Bagnoregio e Castiglione in Teverina e Civitella d'Agliano) o con siti già iscritti nella lista del patrimonio mondiale (Tarquinia);

Questa Soprintendenza esprime in linea di massima parere favorevole, rilevando tuttavia la necessità di istituire per le fasi successive della progettazione un confronto mediante tavoli tecnici (o altre modalità



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB f

alternative) al fine di pervenire ad un esame più puntuale delle opere, approfondimento utile a verificare la compatibilità delle stesse con le istanze di tutela dei singoli contesti, anche in vista delle successive fasi autorizzatorie (VIA, autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 e autorizzazione di cui all'art. 21 del Codice ecc.).>;

Il Parco Archeologico di Ostia Antica, con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 3610 del 15/09/2021, reso in fase di *Scoping* e ritenuto comunque valido anche ai fini della presente fase di consultazione pubblica, osserva quanto segue:

< (... ...) *Relativamente all'affermazione contenuta a p. 84 del rapporto preliminare (... ...) al punto 7.2.4 (Paesaggio e beni paesaggistici), secondo la quale "Il territorio del distretto si presenta ricco di beni paesaggistici. Molti di questi beni, soprattutto le aree di interesse archeologico, si attestano lungo le aree fluviali che, fino a epoche relativamente recenti, costituivano le principali vie di comunicazione. Va detto, peraltro, che le aree fluviali sono, a tutti gli effetti, beni tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c), del D.Lgs. 42/2004. Pertanto gli interventi di trasformazione previsti in prossimità dei corsi d'acqua sono sempre e comunque sottoposti al rilascio del nulla osta paesaggistico, per il quale il parere della competente soprintendenza assume carattere vincolante", [corrispondente al paragrafo 4.2.5, pagg. 98-99 del successivo Rapporto Ambientale], si ritiene opportuno ribadire l'eventualità che, in caso di interventi di qualsiasi tipo che incidano sul sottosuolo, le soprintendenze e i parchi archeologici responsabili della tutela del territorio possano richiedere l'attivazione della procedura di verifica dell'interesse archeologico (ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016), all'esito della quale subordinare le relative valutazioni di competenza, sempre comprese nel citato "nulla osta paesaggistico", parimenti vincolanti e prescrittivi, se necessario per la tutela dei beni eventualmente ritrovati, modifiche anche sostanziali ai progetti presentati.*

Tali considerazioni valgono sia per la realizzazione di nuove infrastrutture che per l'eventuale loro ammodernamento attraverso demolizione e ricostruzione di impianti già edificati, qualora ciò comporti scavi nel sottosuolo o qualsiasi altro mutamento delle altimetrie esistenti (es. riporti di terreno, sopraelevazione dell'attuale piano di calpestio, ecc.). (... ...) >;

REGIONE MARCHE

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche**, con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 21111 del 17/09/2021, reso in fase di *Scoping* e ritenuto comunque valido anche ai fini della presente fase di consultazione pubblica, osserva quanto segue:

< (... ...)

- *In primo luogo non appare superfluo sottolineare che i corpi idrici superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione) si configurano essi stessi come elementi di assoluta importanza per la determinazione, diretta e indiretta, della risorsa paesaggio sottoposta a tutela "ope legis";*
- *Le azioni del Piano dovranno necessariamente produrre un significativo miglioramento della qualità dei paesaggi fluviali, lacustri e costieri;*
- *Il miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica, potrà essere conseguito facendo ricorso, ad esempio, a soluzioni proprie dell'ingegneria naturalistica e/o a tecniche di compensazione;*
- *In presenza di interventi strutturali occorrerà prevedere alle diverse scale opportune misure atte a garantire il migliore inserimento nella realtà fisica, orografica e vegetazionale;*
- *Si auspica che nel corso della VAS possano essere condotte idonee valutazioni sui potenziali impatti (diretti e indiretti) con i beni paesaggistici derivanti dalle azioni e misure previste dal Piano, al fine di definire le scelte maggiormente sostenibili, le quali potranno essere recepite in continuità attraverso i piani regionali di settore;*
- *Si sottolinea l'importanza del rispetto delle valenze paesaggistiche, panoramiche nonché storico-architettoniche connotanti il territorio regionale, di cui attraverso le varie forme di tutela è garantita la*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

salvaguardia: D.Lgs. n. 42/2004, artt. 142 e 136 - Vincoli consultabili in rete: SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico — sitap.beniculturali.it); WEB GIS Regione Marche (Sistema informativo geografico della Regione Marche - regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Cartografia/Web_Gis).

Il territorio regionale è sottoposto inoltre a rilevanti forme di tutela attraverso il P.P.A.R. (Piano Paesistico Ambientale Regionale), R.E.M. (Rete Ecologica delle Marche), P.T.C. (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali) e P.R.G. (Strumenti urbanistici comunali).

Per quanto attiene alla **tutela del patrimonio archeologico**, esaminato il Rapporto Preliminare Ambientale, redatto ai sensi dell'art. 13 co. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di rispondere al dettato dei punti c, d ed f dell'Allegato VI del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (definizione delle caratteristiche culturali delle aree interessate dalle opere in progetto e dell'impatto delle suddette opere sul patrimonio archeologico) e di ottimizzare la coesistenza degli interventi proposti con gli obiettivi della tutela archeologica, si richiede un approfondimento sugli impatti di tutte attività che modifichino la morfologia dei luoghi o comunque connesse con la messa in efficienza dei sistemi acquedottistici e l'adeguamento delle infrastrutture fognarie e depurative rispetto al patrimonio archeologico, tenendo in considerazione le aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, i tracciati della centuriazione e delle strade consolari romane rilevate dal PPAR, le aree a rischio archeologico riconosciute e perimetrate all'interno degli strumenti urbanistici comunali (PRG) e/o da eventuali Carte archeologiche realizzate.

Si anticipa sin da ora che tutti i lavori che ricadano all'interno del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), dovranno essere assoggettate in seguito alla presentazione del progetto di fattibilità alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto indicato dal comma 1 dell'art. 25 del sopracitato codice.>.

REGIONE MOLISE

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise**, con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 10174 del 30/08/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELLA REGIONE MOLISE

1.1. Beni paesaggistici

Circa il 72,5 % del territorio della Regione Molise è sottoposto a tutela paesaggistica, di questi il 13,6 % con Decreti Ministeriali o Decreti Direttoriali ed il 58,9 % con gli otto Piani Territoriali Paesaggistici Ambientali di Area Vasta, tutti risalente al primo quinquennio degli anni '90 del secolo scorso.

La restante parte del territorio Molisano non riveste meno interesse sotto il profilo paesaggistico ed è comunque assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

1.2. Beni architettonici

Risultano agli atti 170 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10) di beni architettonici, oltre a numerosissimi beni oggetto di tutela "ope legis".

1.3 Beni archeologici

Risultano agli atti 173 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10) di beni archeologici, 8 perimetrazioni di aree di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera M) del D.Lgs. n. 42/2004 oltre a numerose strutture e siti archeologici oggetto di tutela "ope legis" (si pensi ad esempio al sistema delle cinte sannitiche).

Si ricorda, inoltre, che tutta la rete tratturale della regione è sottoposta a vincolo archeologico con DM 15/6/1976 e DM 31/3/1980.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

Il territorio regionale presenta dunque in molte aree le caratteristiche del paesaggio archeologico, dal momento che si conservano le relazioni visive e spaziali intercorrenti tra diversi siti (intervisibilità tra cinte sannitiche, tra le cinte sannitiche e i tratturi); (... ...)

(... ...) considerato che il territorio molisano incluso dal distretto si presenta ricco di beni paesaggistici e che molti beni, soprattutto aree di interesse archeologico, si attestano lungo le aree fluviali, rilevato che dette aree sono, a tutti gli effetti, beni tutelati ai sensi dell'art. 142, lett.c), del D.Lgs. 42/2004, si comunica che gli interventi di trasformazione previsti in prossimità dei corsi d'acqua sono sempre sottoposti al rilascio del nulla osta paesaggistico, per il quale il parere di questa Amministrazione assume carattere vincolante, all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 21 del citato D.Lgs. 42/2004, e comunque alla disciplina di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.>.

REGIONE TOSCANA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo**, con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 4310 del 17/02/2022, osserva che il Piano < (... ...) interessa ambiti tutelati ai sensi della parte III del D.lgs. 42/2004 e smi; gli interventi dovranno pertanto essere esaminati in modo puntuale e dovrà essere verificata la conformità nei confronti delle schede di ambito relative, abachi delle invariati, schede sez IV (art 136 del D.lgs. 42/04) nonché dei relativi articoli dell'allegato 8B del PIT-PPTR. Dovranno essere individuati i beni culturali che verranno interessati in via diretta e indiretta dagli interventi previsti dal piano.>.

Per quanto attiene alla tutela archeologica, vista la densità di siti di rilevanza archeologica e paleontologica, noti in bibliografia per l'area interessata, si ritiene necessario un approfondimento < (... ...) mediante uno studio (realizzato da professionisti archeologi qualificati ai sensi della L. 110/2014 e successivo DM 244/2019) che tenga conto dei dati di archivio e bibliografici reperibili, dell'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni della lettura della geomorfologia del territorio e alle interferenze del progetto con i beni tutelati (... ...)>.

REGIONE UMBRIA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria**, con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 17172 del 01/09/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

TUTELA PAESAGGISTICA e ARCHITETTONICA:

- *l'ambito del lago Trasimeno costituito dalla zona costiera, dalle colline e le alture lungo le sponde nonché dai vari centri abitati, è tutelato ai sensi dell'art. 136 c. 1 lett. c) e d) del d.lgs. 42/04 e s.m.i. per effetto di diversi provvedimenti Ministeriali. In questo quadro di rilevante bellezza paesaggistica, si evidenzia la fragilità ecosistemica delle rive del lago e delle isole, caratterizzate da una mutevole e varia orografia nonché da altrettanta compagine vegetazionale costituita da ampie porzioni di fragmiteto e di arenile, coincidente di fatto con l'immagine paesaggistica specifica e di pregio del luogo che dev'essere mantenuta;*
- *l'abitato di Piediluco è tutelato ai sensi dell'art. 136 c. 1 lett. c) e d) del d.lgs. 42/04 e s.m.i. per effetto dei DD. MM. del 26 gennaio 1957 e del 05 gennaio 1976; l'intera area costituisce un insieme di eccezionale bellezza paesaggistica. Inoltre l'abitato rientra tra i nuclei storici perimetrati nella strumentazione urbanistica, per cui strade e piazze sono soggette, come ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31521/2020, alle disposizioni di cui all'art.10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Per quanto sopra, gli interventi rientranti nella stabilizzazione della sponda settentrionale previsti nel richiamato Piano Stralcio del lago di Piediluco, dovranno essere progettati nel pieno rispetto di quell'equilibrio e dell'armonica fusione dell'opera dell'uomo con quella della*



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB ✖

natura prediligendo, dunque, buone pratiche nella gestione del territorio agricolo e dei corsi d'acqua, dell'efficientamento degli impianti di depurazione operando, dunque, sulle strutture esistenti riqualificandole, nonché, per le opere di sistemazione o consolidamento dei versanti, ricorrere a tecniche di ingegneria naturalistica;

- gli attraversamenti dei centri urbani il più delle volte interessano centri e nuclei storici dove, non di rado, le strutture costituenti le antiche mura si sviluppano proprio lungo le sponde dei fiumi o dei torrenti con la presenza di attraversamenti di epoca medioevale o precedenti. In tali casi, dunque, si ritiene opportuno orientare la progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei corsi d'acqua su opere di regimentazione o regolazione da eseguirsi possibilmente a monte o a valle di tali manufatti, limitando gli interventi a quelli strettamente necessari e, comunque, utili alla difesa dei manufatti di valenza storico-architettonica facendo ricorso, in ogni caso, a tecniche di ingegneria naturalistica o a opere di mitigazione con l'uso di materiali dell'edilizia storica;
- in tutti i suddetti casi, considerata l'alta presenza di beni culturali sparsi sul territorio regionale, si ritiene essenziale che nella definizione e progettazione delle opere previste nel Piano, gli stessi vengano adeguatamente individuati e rappresentati su specifiche cartografie in rapporto all'entità ed estensione dell'intervento.

TUTELA ARCHEOLOGICA:

- in considerazione del fatto che oltre ai siti archeologici già definiti e tutelati numerosi altri sono solo parzialmente noti o semplicemente indiziati, quando non ad oggi del tutto ignoti e non ancora individuati, si rappresenta la necessità di avviare per gli ambiti territoriali di ricaduta dei singoli progetti un'attività conoscitiva preventiva che permetta di incrementare le nostre conoscenze e, conseguentemente, di valutare compiutamente gli effetti diretti e indiretti dei vari interventi su un panorama archeologico quanto più completo possibile;
- a questo scopo si sottolinea l'importanza di dare piena e scrupolosa applicazione a quanto disposto in tema di procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 già a partire, come previsto dalla norma di legge, dalle fasi preliminari di progettazione e nel rispetto di quanto da ultimo chiarificato ed aggiornato dal DPCM 14 febbraio 2022 recante Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati;
- in particolare, stante l'ambito della VAS in parola, si sottolinea che la tematica della Verifica preventiva dell'interesse archeologico deve essere estesa non solo alle fasce spondali o contermini alla rete idrica, ma anche alla stessa estensione degli specchi d'acqua, stante l'accertato interesse archeologico, ad esempio, dei fondali dei due invasi lacustri del Trasimeno e di Piediluco, ricadenti entrambi nel territorio di competenza di questa Soprintendenza ed espressamente citati fra i destinatari di interventi del Piano. (...)>.

ACQUISITI i contributi istruttori dei Servizi competenti di questa Direzione Generale ABAP, **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** e **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, di seguito riportati;

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 32744 del 08/09/2022, ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento alla nota 31222 del 25.08.2022 con la quale codesto Servizio ha richiesto l'invio delle valutazioni da parte delle Soprintendenze competenti al fine di poter emettere il parere conclusivo da



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AS

inoltrare all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, lo scrivente Servizio ha esaminato, soprattutto sotto il profilo della tutela archeologica, le seguenti note:

- nota prot. 10174 del 30.08.22 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise;*
- nota prot. 11054 del 31.08.22 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina;*
- nota prot. 11594 del 31.08.22 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale;*
- nota prot. 18202 del 31.08.22 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti;*
- nota prot. 17172 del 01.09.22 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria.*

Nelle note pervenute dalle Soprintendenze interessate dal Piano, che spesso richiamano i pareri già espressi in fase di scoping e riportati nel contributo istruttorio dello scrivente Servizio prot. 37284 del 08.11.21, si rileva innanzitutto la difficoltà di individuare puntualmente la natura degli interventi proposti.

Di conseguenza i vari Istituti preposti alla tutela del territorio e dei beni culturali in esso conservati si riservano la possibilità di avanzare ulteriori considerazioni e puntualizzazioni in sede di analisi di dettaglio dei singoli interventi, i cui effetti – e le eventuali criticità – potranno essere misurati solo sulla base di un'adeguata documentazione di progetto che consenta di valutare l'impatto delle opere previste con le potenzialità archeologiche dei vari territori dove spesso, a fronte di un numero già cospicuo di siti sottoposti a tutela, se ne contano ben più numerosi solo parzialmente noti o semplicemente indiziati.

Da più parti è stata infatti sottolineata la necessità di avviare un'attività conoscitiva preventiva che consenta di valutare con maggiore accuratezza gli impatti, diretti e indiretti, che gli interventi previsti avrebbero sul patrimonio archeologico ancora in buona misura custodito nel sottosuolo.

Considerato poi che, oltre alle aree già sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ai siti UNESCO e a quelli elencati nei vari Piani Paesistici Regionali ovvero tutelati nell'ambito degli strumenti urbanistici locali, esiste una grande quantità di dati di recente acquisizione dei quali è necessario tener conto nell'elaborazione del Piano, si richiama l'opportunità di un'interlocuzione diretta con i vari Istituti territoriali di tutela, che potranno fornire tutte le specifiche relative non solo alle aree vincolate, ma anche a quelle con prescrizioni di tutela indiretta e soprattutto alle aree i cui procedimenti di vincolo siano in itinere, ma ancora privi di provvedimento formale.

Per l'aggiornamento delle banche dati, oltre agli archivi delle singole Soprintendenze, si rinvia alle numerose fonti complete e aggiornate attualmente esistenti quali per esempio la "Carta del rischio del Patrimonio Culturale", la mappatura prodotta dal MiC (<https://catalogo.beniculturali.it/> e www.raptor.beniculturali.it), il sito dell'Istituto Centrale per l'Archeologia al link http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/225/repertorio-preliminare-delle-banche-dati-territoriali-reperibili-on-line e naturalmente il sistema informativo "Vincoli in rete" dell'ICCD.

Un numero non ancora quantificato di aree archeologiche si dispone lungo o nei pressi delle aste fluviali, che in passato erano per lunghi tratti navigabili e comunque costituivano importanti vie di comunicazione, e di conseguenza anche per queste, già tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, potrà essere richiesta l'attivazione della procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Gli Istituti coinvolti concordano infine sul fatto che gli interventi dovranno essere preliminarmente sottoposti alle procedure previste in sede di legislazione sull'archeologia preventiva, per cui sarà necessario procedere, già nelle fasi preliminari di progettazione, alla redazione della documentazione richiesta ai sensi del citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto di quanto da ultimo chiarificato ed attualizzato dal DPCM 14 febbraio 2022 recante Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

Si ribadisce inoltre che la verifica preventiva dell'interesse archeologico «deve essere estesa non solo alle fasce spondali o contermini alla rete idrica, ma anche alla stessa estensione degli specchi d'acqua, stante l'accertato interesse archeologico, ad esempio, dei fondali dei due invasi lacustri del Trasimeno e di Piediluco [...] espressamente citati fra i destinatari di interventi del Piano».

Si richiamano infine la Convenzione UNESCO del 2001 sul Patrimonio culturale subacqueo, ratificata in Italia con la Legge 157/2009, la Legge n. 57/2015 che ha ratificato la Convenzione Europea di La Valletta per la protezione del patrimonio archeologico, la Convenzione di Faro del 27.10.2005, ratificata in Italia con la Legge n. 133 del 01.10.2020, e naturalmente le competenze della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, così come previste dalla Circolare n. 7 emanata dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio in data 8 marzo 2021.

Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 32927 del 09/09/2022, ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento alla nota prot. n. 31222 del 25.08.2022, con la quale codesto Servizio ha richiesto l'invio delle valutazioni, condizioni, osservazioni e raccomandazioni relative al Piano in argomento al fine di poter esprimere il parere conclusivo da inoltrare al Ministero della Transizione Ecologica, lo scrivente Servizio ha provveduto alla disamina della documentazione disponibile sul sito del Ministero della Transizione Ecologica all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7976/11721>, nonché delle osservazioni contenute nelle seguenti note delle Soprintendenze competenti per territorio:

- nota prot. n. 4310 del 17.02.2022 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Siena Grosseto e Arezzo;*
- nota prot. n. 10174 del 30.08.2022 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio del Molise;*
- nota prot. n. 11054 del 31.08.2022 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Frosinone e Latina;*
- nota prot. n. 18202 del 31.08.2022 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Roma e la provincia di Rieti;*
- nota prot. n. 11594 del 31.08.2022 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale;*
- nota prot. n. 17172 del 01.09.2022 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio dell'Umbria.*

Premesso che il Secondo Aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque del Distretto dell'Appennino Centrale (2021-2027) rappresenta "lo strumento operativo [...] per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico che garantisca il conseguimento dei seguenti obiettivi generali [...]:

- a. "impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico";*
- b. "agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili";*
- c. "mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie";*
- d. "assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento";*
- e. "contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità";*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Ag ***

considerato che gli obiettivi generali e specifici del suddetto Piano, così come individuati nel Rapporto Ambientale, sono ampiamente condivisibili, questo Servizio III, concordando con le osservazioni degli Uffici periferici del MiC, in particolare evidenza, per gli aspetti afferenti alla tutela del patrimonio storico artistico, quanto segue:

*- la necessità di esplicitare una mappatura dei beni culturali potenzialmente interessati dagli interventi;
- l'approfondimento delle eventuali interferenze/incompatibilità tra gli interventi previsti nel Piano e i beni culturali in prossimità dei suddetti interventi (manutenzione ordinaria, straordinaria e nuova costruzione), in particolare quelli riguardanti gli argini e i lungofiume;*

considerato che gli attraversamenti dei centri urbani il più delle volte interessano centri e nuclei storici dove, non di rado, le strutture costituenti le antiche mura si sviluppano proprio lungo le sponde dei fiumi o dei torrenti con la presenza di attraversamenti tutelati dalla Parte II del Codice, si ritiene opportuno orientare la progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei corsi d'acqua su opere di regimentazione o regolazione da eseguirsi possibilmente a monte o a valle di tali manufatti, limitando gli interventi a quelli strettamente necessari e, comunque, utili alla difesa dei manufatti di valenza storico-architettonica facendo ricorso, in ogni caso, a tecniche di ingegneria naturalistica o a opere di mitigazione compatibili con l'edilizia storica;

Per osservazioni più puntuali, inerenti alle specificità dei singoli territori di competenza delle Soprintendenze, si rimanda alle note di osservazioni pervenute a questa Direzione generale dagli Uffici periferici del MiC.>

**Per tutto quanto sopra VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
questa Direzione Generale ABAP del Ministero della cultura
ESPRIME**

sulla proposta del Secondo Aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque del Distretto dell'Appennino Centrale – Aggiornamento 2021-2027, sul relativo Rapporto Ambientale e sul relativo Piano di Monitoraggio, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 152/2006,

il seguente parere

- **Per tutto ciò che attiene alle osservazioni, condizioni e raccomandazioni di livello territoriale, più dettagliatamente evidenziate dagli Uffici del MiC, si rimanda ai rispettivi pareri, come sopra riportati, compresi i pareri del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, ai quali ci si dovrà puntualmente attenere per le integrazioni in sede di revisione del PGDAC.3 per il ciclo 2021-2027 e del relativo Rapporto Ambientale e per le successive fasi di attuazione del Piano e delle attività di monitoraggio del Piano stesso, eventualmente previo opportuni contatti con i suddetti Uffici per i necessari chiarimenti, approfondimenti ed aggiornamenti sul quadro vincolistico.**
- **Per la verifica delle possibili interferenze di azioni, misure o interventi strutturali previsti dal Piano di Gestione con il patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), nonché per le necessarie analisi e valutazioni di coerenza interna ed esterna del Piano stesso, si ritiene opportuno ci si avvalga contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica - nei casi in cui sia comunque vigente un Piano Paesaggistico Regionale o altro strumento di pianificazione territoriale con valenza paesaggistica – sia delle seguenti banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC:**



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

- SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: <http://www.sitap.beniculturali.it/>
- CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – ISCR, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/>
- VINCOLI IN RETE - consultabile all'indirizzo: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login> (in cui sono riferiti anche alcuni dati relativi al patrimonio naturale subacqueo)
- Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.it/>
- SIGEC – Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo: <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec>
- OPEN DATA MiC – piattaforma interoperabile *user-friendly* consultabile all'indirizzo: <http://dati.beniculturali.it/>

Al riguardo si precisa che il **sito web SITAP** di questo Ministero, sebbene sia uno strumento di indubbia utilità, non è dotato di una banca dati dei vincoli paesaggistici completamente esaustiva, così come ben indicato nella nota introduttiva al sito, che per utilità si riporta di seguito: *"In considerazione della non esaustività della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle delimitazioni di vincolo rappresentate nel sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo"*.

- Per le integrazioni e i necessari approfondimenti al Piano in esame e al relativo RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Piano stesso, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali, anche delle seguenti **norme di tutela di cui al Codice, D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:**
 - art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO),
 - art. 10 – Beni Culturali;
 - art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
 - art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
 - art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
 - art. 134 – Beni Paesaggistici;
 - art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
 - art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
 - art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici regionali;
 - art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica;
 - art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB *

- Nel **quadro di riferimento normativo**, dovranno essere considerate anche le **Convenzioni internazionali** riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, che ancora non risultano recepite ed integrate in forma completa, come di seguito elencate:
 - la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall'Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 87 dell'11 aprile 1958*);
 - la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in Council of Europe, *European Treaty Series n. 18*);
 - la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in *European Treaty Series n. 121*), che è stata ratificata dall'Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 62 del 15 marzo 1989*) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989);
 - la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in *European Treaty Series, n. 66*), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in *European Treaty Series n. 143*);
 - la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d'arte da un Paese all'altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall'Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in *Gazz.Uff. Suppl. Ord. n. 49 del 24 febbraio 1976*);
 - la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l'arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall'Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in *Gazz.Uff. n. 129 del 13 maggio 1977*);
 - la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n.176);
 - la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (*Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;
 - la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti;
 - la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (*Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions*), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005;
 - la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n.176);
 - la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013;
 - la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

- la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE).
- Per quanto attiene al rapporto del PGDAC.3 per il ciclo 2021-2027 con gli altri strumenti di pianificazione ed, in particolare, per quanto attiene **all'analisi di coerenza interna ed esterna del Piano**, in relazione a se stesso ed alla pianificazione territoriale multilivello e di settore, dovranno essere svolti, nelle fasi successive di attuazione del Piano, i necessari approfondimenti e una puntuale verifica delle interferenze, nel medio e lungo termine, con gli altri strumenti pianificatori che interessano il territorio considerato, anche nel rispetto della coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela del **piano paesaggistico regionale**, che, come da norma, è uno strumento sovraordinato le cui previsioni sono prevalenti rispetto a tutti gli altri livelli di pianificazione territoriale (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 145, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.: *“per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi comprese quelle degli enti gestori delle aree naturali protette”*). Gli elaborati dei Piani Paesaggistici regionali costituiscono patrimonio conoscitivo in riferimento agli aspetti ambientali, storico-culturali e paesaggistici che connotano il territorio regionale.
Dovrà quindi essere approfondito il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del PGDAC.3 per il ciclo 2021-2027 potrebbe avere sul patrimonio culturale (beni culturali e paesaggio – vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, vincoli *ex lege*, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio, siti UNESCO ecc.) e andrà valutata la probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente e del paesaggio (considerando anche le nuove previsioni di tutela dei piani paesaggistici regionali in via di redazione, revisione o aggiornamento, l'introduzione di nuovi vincoli paesaggistici, nonché l'aggiornamento dei vecchi vincoli paesaggistici con le norme di tutela attiva previste dal Codice).
- Per l'**analisi di coerenza interna ed esterna del Piano**, il Rapporto Ambientale dovrà anche considerare i **Piani di gestione dei siti UNESCO**, oltre che verificare la coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei Piani paesaggistici regionali, anche al fine di evitare, fin dalle fasi preliminari della progettazione/programmazione, le interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo, o già indiziate archeologicamente, così da programmare, nelle fasi successive di attuazione del Piano, anche l'esecuzione di studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare tutti i possibili impatti delle opere previste sul patrimonio archeologico.
- Il **Piano di Monitoraggio VAS** risulta prevalentemente concentrato sulla disamina di indicatori attinenti alle criticità ambientali e non presenta precise indicazioni sul monitoraggio delle possibili problematiche connesse al paesaggio, al patrimonio culturale e ai siti UNESCO. Considerata la rilevanza di un controllo a lungo termine delle ricadute che le azioni previste dal Piano potrebbero avere sui beni delle aree oggetto di intervento, si suggerisce di implementare ulteriormente il *set* di indicatori proposto. Di seguito si riportano alcuni esempi:
 - Indicatore 1: strumento per la tutela delle aree agricole di pregio, finalizzato a garantire la conservazione delle aree agricole nella loro integrità strutturale e funzionale, evitando che gli



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

interventi comportino lo snaturamento del paesaggio rurale, nonché la frammentazione o l'alterazione della capacità produttiva ai fini dell'esercizio delle attività agricole.

- Indicatori 2 e 3: strumenti per la tutela delle aree di valore culturale e paesaggistico e delle aree caratterizzate da elementi culturali e paesaggistici tutelati per legge, aventi il fine di conservare lo stato dei siti e dei beni di interesse culturale, storico architettonico e archeologico, minimizzando le interferenze con le opere in progetto. Tali indicatori potrebbero riferirsi anche al patrimonio culturale subacqueo.
- Indicatore 4: strumento per la tutela delle aree di riqualificazione paesaggistica, destinato a garantire la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici.
- Indicatore 5: strumento per la tutela delle aree a rischio paesaggistico, per il cui calcolo si può fare riferimento alla Carta del Rischio.
- Indicatore 6: strumento per la tutela delle aree di grande fruizione per interesse naturalistico, paesaggistico e culturale, al fine di minimizzare la visibilità delle opere, con particolare riferimento ai punti di maggior fruizione.
- Indicatori 7 e 8: preferenza per le aree con buone capacità di mascheramento e preferenza per le aree naturali e abitative con buone capacità di assorbimento visivo, per garantire la migliore integrazione paesaggistica delle opere che dovessero risultare maggiormente impattanti.

Ai suggerimenti sopra riportati si aggiunga anche la possibilità di prendere in considerazione gli **Indicatori BES Istat 9**, riferiti al paesaggio e al patrimonio culturale, che potranno risultare utili sia ai fini del Piano di monitoraggio VAS, sia quali indicatori per le analisi di contesto. Per un maggiore approfondimento si rimanda al documento consultabile al link: https://www.istat.it/it/files//2022/04/BES_2021.pdf.

In conclusione, in merito alle tempistiche di presentazione dei risultati del Piano di Monitoraggio VAS, si condivide la proposta della CTVIA di renderli noti con cadenza annuale.

RACCOMANDAZIONI:

Considerata la natura eterogenea degli interventi previsti dal Piano, si ritiene utile fornire, in via generale, rispetto a quanto nel dettaglio comunicato dagli uffici periferici del MiC, una serie di "indicazioni metodologiche" di cui l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale potrà tenere conto, soprattutto nelle successive fasi progettuali delle singole azioni e/o interventi di nuova realizzazione, potenziamento e manutenzione (fase di VIA e successiva fase autorizzatoria ed esecutiva):

- 1) Dovrà essere perseguita, per quanto possibile, la sovrapposizione/affiancamento delle opere di nuova realizzazione con altre già esistenti e ciò al fine di minimizzare gli impatti ed il consumo di territorio;
- 2) In linea generale, dal punto di vista progettuale, si raccomanda di evitare scelte che comportino frammentazione del paesaggio agrario o, ancora, alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, privilegiando pertanto fin da subito le soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile impatti negativi sul contesto;
- 3) Dovrà essere evitata, per quanto possibile, l'interazione visiva tra le opere e i siti di interesse archeologico (lettera m) dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 e di quelli storici;
- 4) In relazione all'analisi delle alternative, si suggerisce di privilegiare le scelte che escludano nuovo consumo di suolo - con special riguardo per le aree naturali e rurali - e quelle che comportino il recupero di aree



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

compromesse e degradate mediante demolizione delle strutture obsolete e la ricomposizione di nuovi valori paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio (2000);

5) Nel caso di dismissione di impianti obsoleti, si suggerisce di riportare nel Rapporto Ambientale anche le modalità della loro eventuale riconversione, oltre che le misure che si intende adottare per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati dalle dismissioni;

6) Si raccomanda, per tutti gli interventi che potranno prevedere scavi e manomissioni del sottosuolo, di fare riferimento alla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio archeologico attivando la procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dal citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e dettagliata, dal punto di vista operativo, dalla circolare n. 1/2016 della ex Direzione Generale Archeologia.

Di conseguenza sarà necessario prendere in considerazione tutti i dati reperibili sia tramite lo spoglio delle banche-dati conservate presso le Soprintendenze territoriali sia all'interno delle cartografie allegate agli strumenti di pianificazione urbanistica, che potranno essere integrate con le banche-dati del Ministero della Cultura.

A tale proposito, si rammenta che la raccolta esaustiva delle conoscenze archeologiche pregresse, costituisce parte integrante della progettazione di fattibilità ex art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e che sulla base della potenzialità archeologica rilevata potrà essere attivata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, commi 3, 8 e ss. del citato D.Lgs. 50/2016;

7) Considerato il rischio archeologico "alto" che potrebbe interessare alcune aree prossime agli interventi del Piano di Gestione, tenuto conto che i tempi previsti per la realizzazione delle opere vengono spesso diluiti in un arco temporale pluriennale, occorre che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale predisponga, in accordo con le Soprintendenze competenti, un cronoprogramma delle indagini e degli accertamenti archeologici preventivi, al fine di garantire una programmazione ampiamente anticipata rispetto all'inizio effettivo delle opere relative ai singoli interventi. Il cronoprogramma dovrà essere concordato e quindi approvato dalle medesime Soprintendenze prima dell'inizio delle opere (sia principali che accessorie di cantiere);

8) Gli scavi archeologici esplorativi non andranno eseguiti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, in quanto potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo;

9) I siti d'interesse archeologico individuati con certezza dalla Relazione archeologica in corrispondenza di aree oggetto d'interventi dovranno essere indagati in estensione con metodologia archeologica prima dell'avvio delle opere sul tratto corrispondente, anche al fine di valutare la necessità di varianti in corso d'opera;

10) Resta inteso che le indagini e le eventuali operazioni di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprirsi *ex novo* o modificarsi, comprensive di schedatura, documentazione grafica e fotografica, relazione finale, ecc.) dovranno essere condotte con l'ausilio di soggetti in possesso di adeguata formazione e competenza nel campo della ricerca archeologica (da reperirsi attraverso università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero della cultura, le quali prestazioni saranno a carico dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste. L'attività di tali consulenti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale sarà svolta sotto la direzione tecnico-scientifica delle Soprintendenze territorialmente competenti;

11) L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale dovrà dare esplicite e formali istruzioni alla Direzione Lavori e alle Ditte impegnate nei lavori affinché sia garantito il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. in caso di rinvenimenti di tipo archeologico, anche dubbi, con particolare riguardo alla immediata segnalazione alle Soprintendenze competenti ed alla sospensione dei lavori sino al



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RS

sopralluogo da parte di un funzionario del medesimo ufficio, con cui la D.L. dovrà concordare tempi e modalità operative connesse alle specifiche competenze;

12) Ai fini della valutazione del rischio archeologico, degli accertamenti preliminari e dell'assistenza in corso d'opera, tutte le opere accessorie, anche provvisorie (cave, aree di deposito temporaneo di materiali, nuova viabilità e viabilità accessoria di cantiere, zone di cantiere e quanto altro richiesto) che comportino scavi o scortichi, anche solo preparatori, dovranno essere sottoposte alle stesse procedure di abbattimento del rischio di ritrovamenti archeologici imprevisi definite per il tracciato dell'opera principale;

13) L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale dovrà prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Definitivo ed Esecutivo di ognuno degli interventi proposti siano accantonate delle somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti;

14) Tutti i progetti dovranno essere corredati della relativa "Relazione paesaggistica" ai sensi del DPCM 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", in base a quanto prescritto dal suddetto DPCM (entrato in vigore il 31/07/2006) in fase di progettazione definitiva e quindi VIA;

Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dagli Uffici della scrivente Direzione Generale del MiC e dagli Uffici territoriali, ricomprese nel presente parere (da pag. 8 a pag. 22), che dovrà costituire parte integrante del decreto interministeriale, dovranno essere formalizzate dall'Autorità competente (MiTE) nel provvedimento a firma congiunta dei due Ministri concertanti (Ministro della Transizione Ecologica e Ministro della cultura) e recepite dall'Autorità Proponente/Procedente (Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale), ai fini dei successivi adempimenti.

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
(Responsabile della U.O. Ammin.va Tutela e VAS)

Riccardo Brugnoli



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi La Rocca



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it